

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2, comma 20/c, legge 662/96 - Fil. di Potenza

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

PARTI PRIMA e SECONDA

PERUGIA - 30 aprile 2008

*Prezzo € 1,20
(IVA compresa)*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - PERUGIA

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2008, n. 351.

Approvazione bando di gara per la realizzazione dei Programmi Urbani Complessi 2.

PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
7 aprile 2008, n. 351.

Approvazione bando di gara per la realizzazione dei Programmi Urbani Complessi 2.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Silvano Rometti

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di approvare il bando di gara per la realizzazione dei Programmi Urbani Complessi 2 e i relativi criteri di valutazione, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione;

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione bando di gara per la realizzazione dei Programmi Urbani Complessi 2.

Premesse:

La politica comunitaria, nel periodo di programmazio-

ne 2007-2013 attribuisce alle città il ruolo propulsore dello sviluppo economico e sociale, individuando nelle stesse i più importanti centri di spesa dei Fondi strutturali e in particolare del FESR. Conseguentemente, la strategia di intervento del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 dell'Umbria, recependo gli indirizzi sopra enunciati, è finalizzata, nel quadro unitario della politica di programmazione regionale, ad accrescere la competitività del territorio e del sistema produttivo umbro, attraverso la valorizzazione e la rivitalizzazione delle aree urbane.

Tale approccio si propone di raggiungere gli obiettivi suddetti in maniera sinergica utilizzando risorse finanziarie di fonte diversa e ponendo in essere azioni coordinate tra strumenti programmatici differenti e con l'integrazione tra Assi dello stesso Programma.

Con riferimento al quadro strategico delineato, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1308 del 27 luglio 2007, ha approvato le linee guida per la realizzazione dei nuovi Programmi Urbani Complessi individuando gli obiettivi da perseguire, la tipologia degli interventi da attuare e stabilendo la necessità di emanare uno specifico bando per l'attuazione dei suddetti programmi.

Al fine di impostare e predisporre il bando in modo integrato e sinergico, sono stati coinvolti i Servizi regionali interessati e appartenenti alla Direzione sviluppo economico, attività produttive, istruzione, formazione e lavoro e all'Area della programmazione regionale al fine di acquisire le informazioni utili per affrontare le criticità dei settori commerciale, turistico, culturale e produttivo in genere e le problematiche relative alla programmazione comunitaria 2007-2013.

Conseguentemente, con deliberazione di Giunta regionale n. 2293 del 27 dicembre 2007 è stato preadottato il bando per la realizzazione dei Programmi urbani complessi 2, denominati PUC2, che perseguono le finalità della programmazione regionale e comunitaria promuovendo azioni tese ad accrescere la competitività del sistema regionale e l'attrattività delle città e dei centri storici.

I PUC2 si sostanziano, pertanto, in un sistema fortemente integrato di azioni volto a elevare la qualità del contesto urbano e dei centri storici, in funzione delle relative problematiche e vocazioni, in termini di miglioramento della vivibilità complessiva, della fruizione dei servizi, e dello sviluppo delle attività economiche. I PUC2 sono, quindi, finalizzati a promuovere il potenziamento delle attività economiche e dei servizi e il reinsediamento dei residenti, a migliorare la fruibilità degli spazi disponibili e l'accessibilità, e a garantire la sostenibilità ambientale delle opere.

In particolare il suddetto sistema integrato degli interventi concerne: l'edilizia residenziale, gli interventi infrastrutturali pubblici, il marketing urbano, le attività commerciali e artigianali, le attività turistico - ricettive, le infrastrutture per le attività culturali e le attività di servizio ai cittadini e alle imprese.

I PUC2 riguardano le aree urbane e i centri storici dei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per ciascun Programma è previsto un finanziamento regionale compreso tra i 3 e gli 8 milioni di euro, un terzo dei quali è riservato ai PUC2 nei centri storici.

In seguito alla preadozione del bando da parte della Giunta regionale è stato organizzato:

- un incontro presso la Sala Partecipazione del Consiglio regionale in data 4 febbraio 2008 con i Comuni, le associazioni di categoria delle attività economiche, gli ordini e i collegi professionali e i portatori di interesse nella riqualificazione urbana finalizzato alla presentazione e alla discussione del bando e a raccogliere i relativi suggerimenti.
- il bando è stato inoltre oggetto di discussione al Ta-

volto del progetto caratterizzante «Politiche per la rivitalizzazione e la rifunzionalizzazione dei Centri Storici» tenutosi il 13 febbraio 2008

Sono quindi pervenuti pareri e indicazioni dai Comuni e da parte dell'Ance con nota n. 41320 del 18 marzo 2008, della consigliera di parità con nota n. 29027 del 25 febbraio 2008 e della Confcommercio con e-mail del 4 febbraio 2008.

Sulla base dei suggerimenti e delle proposte avanzate sono state apportate alcune modifiche al documento prea-

dottato con la D.G.R. 2293/2007 suddetta e sono stati predisposti il bando e i criteri di selezione allegati.

Si precisa che il bando e i relativi criteri sono stati redatti con la collaborazione del U.O.D.T. Politiche dei Centri Storici.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

CRITERI DI VALUTAZIONE

Prerequisito fondamentale per la valutazione è rappresentato dallo studio e analisi del dato iniziale e della situazione attuale in funzione di ogni singolo criterio di selezione e il conseguente valore atteso ad intervento realizzato.

LOCALIZZAZIONE

- centri storici o loro parti caratterizzati da fenomeni di degrado fisico, economico e sociale;

max punti 5

- aree urbane centrali o periferiche, carenti di infrastrutture e di servizi, che abbiano al loro interno aree inedificate o degradate;
- insediamenti ad urbanizzazione diffusa privi di servizi e infrastrutture e privi di una specifica identità urbana;
- aree con destinazione produttiva e terziaria dismesse, parzialmente utilizzate o degradate;

max punti 3

CRITICITA'

- Riduzione consistente della funzione residenziale e perdita progressiva di funzioni di servizio alla residenza anche in riferimento al recupero strutturale, alla diffusa carenza manutentiva ed igienica;
- inadeguatezza delle infrastrutture pubbliche;
- inadeguatezza della accessibilità sostenibile, della sosta e dei relativi servizi pubblici di trasporto;
- diffusa presenza, nella attuale condizione dell'area PUC2, di volumi edilizi, dismessi, sottoutilizzati o utilizzati per destinazione improprie o nocive, dei quali si propone il recupero, la ristrutturazione edilizia o urbanistica;
- assenza o significativa riduzione di attività economiche, sociali e culturali;
- presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal Piano di assetto idrogeologico;
- presenza di isolati in muratura a significativa vulnerabilità sismica di cui si propone il recupero e l'intervento di prevenzione sismica ai sensi della L.R. 18/02;
- area del PUC2 interessata da viabilità stradale maggiore (rete primaria e rete principale riferita alla normativa vigente) e ferroviaria per la quale gli interventi

proposti affrontino e suggeriscano idonee soluzioni in funzione del disagio abitativo che ne deriva;

- scarsa attrattività dell'area urbana di intervento PUC2, esercitata sul territorio circostante per assenza di attività economiche, sociali, culturali, ricreative.

max punti 8

QUALITA' PROGETTUALE

Sociale

- Attivazione nell'ambito del PUC2 di programmi sociali riferiti a problematiche di natura socio-sanitaria, socio-culturale, di aggregazione in genere e inerenti la sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione all'attivazione di servizi a favore **delle donne e delle classi maggiormente svantaggiate** (anziani, bambini, disabili, ecc.).

max punti 3

Urbanistica e qualità architettonica

- Grado di "riconoscibilità" e individuabilità dell'intervento generale ad opere ultimate, con particolare riferimento alla concentrazione degli interventi nell'area interessata dal PUC2;
- Incremento sensibile delle dotazioni di standard, della fruibilità degli spazi pubblici, aree di aggregazione, verde pubblico, ecc;
- Incremento delle dotazioni di servizi privati, direzionali, commerciali ecc;
- Eliminazione di elementi di forte disturbo ambientale e paesaggistico, o in contraddizione con l'eventuale ambito tutelato ai sensi del D.lgs. 42/2004 e valorizzazione delle visuali del centro urbano o del centro storico;
- Particolari soluzioni progettuali adottate affinché l'ambito del PUC2 possa definirsi "amico" dei bambini;
- Particolari soluzioni progettuali adottate per i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- Qualità architettonica degli interventi progettati;

max punti 9

Edilizia residenziale

- Tipologie di alloggi in funzione delle varie possibili utenze e dell'introduzione di caratteri anche sperimentali di flessibilità abitativa ai fini dell'integrazione sussidiaria fra i possibili utenti (studenti - anziani - immigrati - disabili - famiglie di nuova formazione - nuclei familiari con bambini).

max punti 3

Viabilità e accessibilità

- Ricorso a zone a traffico limitato o rallentato mediante l'ausilio di tecniche fisiche o psicologiche per l'induzione della riduzione della velocità e la promozione delle cosiddette "strade residenziali";
- Incremento della viabilità ciclo-pedonale;
- Riduzione delle barriere architettoniche a livello di accessibilità all'ambito del PUC2;
- Interventi volti al miglioramento della funzionalità e fruibilità del trasporto pubblico locale in funzione di parcheggi di scambio esistenti o da realizzare con il PUC2;

max punti 7

QUALITA' AMBIENTALE

- Miglioramento della qualità ambientale dell'ambito del PUC2 attraverso interventi sulle sorgenti inquinanti
 - Sensibile riduzione dei livelli di inquinamento acustico prodotto da infrastrutture di trasporto (traffico stradale, ferroviario) o da sorgenti rumorose fisse (attività produttive, ricreative ecc);
 - Sensibile riduzione dei livelli di inquinamento elettromagnetico, presenti nel quartiere, specialmente in prossimità di strutture sensibili (asili, scuole, ospedali, parchi giochi ecc.);
 - Sensibile riduzione dei livelli di inquinamento atmosferico proveniente da sorgenti diffuse (traffico veicolare, riscaldamento domestico) o puntuali (attività produttive ecc.);
- Miglioramento dei livelli di sicurezza tramite interventi (delocalizzazione, fasce di rispetto o altro) legati alla eventuale presenza di attività a rischio di incidente rilevante;
- Miglioramento della sostenibilità ambientale, salvaguardia delle risorse naturali e rispetto dell'ambiente;
- Riduzione dei consumi idrici, ripristino della permeabilità dei suoli e sistemi avanzati (fitodepurazione) per il trattamento delle acque di scarico;
- Utilizzo di sistemi per la riduzione dei consumi energetici e utilizzo di fonti di energia rinnovabile (pannelli solari termici e fotovoltaici, teleriscaldamento e/o cogenerazione, sistemi solari passivi (ex L.R. n. 38 del 20/12/2000), valutazione delle caratteristiche di insolazione nei nuovi comparti edificatori, sistemi naturali per il raffrescamento estivo; miglioramento dell'inerzia termica degli edifici.

max punti 6

ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROGRAMMA PROMOZIONALE DI MARKETING-URBANO

- Creazione o sviluppo di attività artigianali connesse alle produzioni tipiche, al mantenimento delle produzioni tradizionali ed al recupero della cultura materiale artistica e locale;
- Mantenimento, sviluppo o nuova realizzazione di servizi commerciali compatibili con il tessuto urbano e con quello storico;
- Sviluppo o nuovo insediamento di attività commerciali funzionali al mantenimento dei residenti nell'area PUC2;
- Creazione di iniziative commerciali innovative per l'esercizio nell'area di mercati naturali, vendita diretta da parte dei produttori, mercati rionali, e altre forme aggregate di svolgimento e gestione delle attività commerciali;
- Mantenimento, adeguamento sviluppo o nuova realizzazione di strutture di accoglienza e ricettive turistiche, con particolare apprezzamento per le forme innovative di tale offerta;
- Riqualificazione, adeguamento o nuove realizzazione di servizi informativi stabili e per l'accoglienza e la fruizione turistica;
- Sostegno, nell'area oggetto del PUC2, alle imprese per l'avvio e lo sviluppo di attività di servizio rivolte alle imprese, ai cittadini, **alle donne** e a categorie speciali di cittadini quali anziani, bambini, portatori di handicap, studenti e immigrati;
- Creazione di spazi per l'esercizio di forme innovative per lo svolgimento di attività al servizio dei cittadini e delle imprese.
- Completezza ed efficacia complessiva del piano di marketing urbano;
- Impostazione della ricerca preliminare per il marketing urbano;
- Strumenti editoriali, media utilizzati e proposta di marchio, fornitura di servizi informativi, per l'accesso facilitato, per la fidelizzazione del cliente;
- Manifestazioni ed eventi culturali previsti.

max punti 18

INFRASTRUTTURE PER LE ATTIVITÀ CULTURALI

- Creazione di percorsi e itinerari museali e di visita ai luoghi di interesse turistico e culturale presenti nell'area PUC2 e in quelle contigue;
- Realizzazione delle condizioni di cui al punto precedente attraverso forme economiche di autosostentamento totale o parziale;

- Recupero, adeguamento e nuova realizzazione di edifici o infrastrutture destinate allo svolgimento di attività culturali o a costituire mete di interesse per il turismo culturale;

max punti 4

PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE

- Documentazione dei percorsi di “progettazione partecipata” seguiti per recepire negli obiettivi del programma e nei modi di realizzazione degli interventi le istanze della popolazione residente o della potenziale utenza, per concertare gli interventi con esse e gli altri portatori di interessi economici e sociali;
- esistenza di elaborati specifici che mettono in relazione i risultati del percorso partecipativo e le proposte di progetto, di realizzazioni e di gestione;
- partecipazione mirata e finalizzata ai ai PUC2 come la costituzione di laboratori di progettazione partecipata, con particolare attenzione alla partecipazione delle utenze deboli per esempio:
 - la costituzione e la valorizzazione delle consulte cittadine con documentazione degli atti riferiti esplicitamente al PUC2;
 - la costituzione di gruppi di lavoro trasversali; esperienze documentate di collaborazione intersettoriale ed interistituzionale di pertinenza;
- Esplicitazione dei risultati di pubblica convenienza di eventuali procedure negoziali con soggetti privati interessati ad attuare interventi del programma.

max punti 4

FATTIBILITA'

- Convenzioni, intese, accordi fra i soggetti pubblici e privati che intendono partecipare al programma;
- Disponibilità delle aree oggetto d'intervento;
- Conformità agli strumenti urbanistici e disponibilità dei permessi di costruire, autorizzazioni necessari;
- Cronogramma di attuazione che prenda in esame tutte le fasi dalla progettazione ai vari livelli , agli aspetti procedurali necessari come varianti urbanistiche, redazione piani attuativi, acquisizione particolari autorizzazioni, gare d'appalto ecc. compreso l'avanzamento della spesa effettuata e l'avanzamento fisico degli interventi, fino a chiusura lavori.

max punti 4

COFINANZIAMENTO DELL'ENTE PROPONENTE E DEI PRIVATI

- Cofinanziamento dei soggetti pubblici aggiuntivo, oltre a quello obbligatorio pari al 20% del finanziamento richiesto:
 - tra 21% e 40% in progressione lineare

max punti 4

- Cofinanziamento dei soggetti privati, aggiuntivo, oltre a quello obbligatorio pari al 35% del finanziamento richiesto:
tra 36% e 60% in progressione lineare

max punti 4

IL PUC2 NEL SUO COMPLESSO IN VIA GENERALE E SISTEMATICA

- Compiutezza e articolazione del sistema integrato degli interventi sia pubblici che privati rispetto all'area del PUC2, in relazione alle criticità espresse e in funzione di caratteri innovativi di fruibilità e proposta di attività produttive, di una effettiva rivitalizzazione nel caso dei centri storici e di un miglioramento della vivibilità in generale.

max punti 18

pagina 10 - bianca

TITOLO I I PROGRAMMI URBANI COMPLESSI 2

Art. 1 Definizione e titolarità	1
Art. 2 Obiettivi dei PUC2	1
Art. 3 Localizzazione dei PUC2	2
Art. 4 PUC 2 nei Centri Storici	3
Art. 5 Tipologie di intervento	3
Art. 6 Risorse disponibili ed entità dei contributi	4

TITOLO II INTERVENTI AMMISSIBILI

Capo I Edilizia residenziale

Art. 7 Tipologie di intervento	5
Art. 8 Soggetti attuatori	6
Art. 9 Spese ammissibili	6

CAPO II Interventi infrastrutturali pubblici

Art. 10 Tipologia degli interventi	6
Art. 11 Soggetti attuatori	7
Art. 12 Spese Ammissibili	7

Capo III Marketing urbano

Art. 13 Tipologia degli interventi	8
Art. 14 Soggetti attuatori	8
Art. 15 Spese Ammissibili	8

Capo IV Attività commerciali e artigianali

Art. 16 Tipologia degli interventi	9
Art. 17 Soggetti attuatori	9
Art. 18 Spese Ammissibili	10

Capo V Attività turistico - ricettive

Art. 19 Tipologia degli interventi	10
Art. 20 Soggetti attuatori	11
Art. 21 Spese ammissibili	11

Capo VI Infrastrutture per le attività culturali

Art. 22 Tipologia degli interventi	12
Art. 23 Soggetti attuatori	12
Art. 24 Spese ammissibili	12

Capo VII Attività di servizio ai cittadini e alle imprese

Art. 25 Tipologia degli interventi	13
Art. 26 Soggetti attuatori	13
Art. 27 Spese Ammissibili	13

TITOLO III PROCEDURE

Art. 28	Modalità di presentazione della proposta di PUC2	14
Art. 29	Accordi tra amministrazioni, convenzioni pubblico – privato e obblighi dei soggetti attuatori	16
Art. 30	Commissione selezionatrice delle domande e criteri di selezione	17
Art. 31	Procedure	17
Art. 32	Trasferimento ed erogazione dei contributi	18
Art. 33	Responsabile del procedimento, monitoraggio e vigilanza	18

BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE NELLA REGIONE UMBRIA DEI PROGRAMMI URBANI COMPLESSI – POR-FESR 2007-2013**TITOLO I
I PROGRAMMI URBANI COMPLESSI 2****Art. 1
Definizione e titolarità**

1. La Regione Umbria, per accrescere la competitività del sistema regionale, promuove lo sviluppo di azioni integrate tese all'incremento dell'attrattività e della qualità delle città e dei loro centri storici, così come previsto dal POR-FESR 2007-2013, mediante la formazione di programmi integrati di sviluppo urbano ovvero Programmi Urbani Complessi di seconda generazione – denominati in seguito PUC2.
2. I PUC2, nel rispetto degli assunti del Patto per lo Sviluppo, perseguono le finalità della programmazione regionale, in armonia con il PUT e gli altri strumenti di piano settoriali che disciplinano le tematiche oggetto degli interventi programmati.
3. I PUC2 trovano riferimento nella Legge Regionale 13 aprile 1997, n.13, caratterizzandosi come strumenti di promozione integrata dello sviluppo delle attività economiche, culturali e di servizio, oltre che residenziali ed infrastrutturali, proprie delle aree urbane e dei centri storici.
4. I Comuni predispongono i PUC2 promuovendo la partecipazione degli abitanti, delle associazioni di categoria, degli imprenditori, delle cooperative ed associazioni che intervengono nei settori culturali e sociali attivi nelle aree urbane interessate.

**Art. 2
Obiettivi dei PUC2**

1. I Comuni si avvalgono dei PUC2 per elevare la qualità del contesto urbano compreso il centro storico e la sua vivibilità, promuovendo il potenziamento delle attività economiche e dei servizi e il reinsediamento dei residenti, migliorando la fruibilità degli spazi disponibili e l'accessibilità, garantendo la sostenibilità ambientale degli interventi e la preferenza per i contenuti tecnologici innovativi degli stessi.
2. I PUC2 definiscono un sistema integrato di azioni volto in particolare a conseguire nelle aree urbane interessate:
 - a) il miglioramento della qualità abitativa e del complesso insediativo residenziale attraverso il perseguimento di più elevati standard di tipo ambientale e di sicurezza, l'integrazione sociale tra diverse tipologie di utenza, la promozione di interventi di housing sociale;
 - b) il miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, anche con l'individuazione di nuovi percorsi con modalità alternative e di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
 - c) la riqualificazione degli spazi e degli edifici esistenti, anche mediante il recupero delle aree inedificate, degradate o sottoutilizzate, e l'eliminazione delle opere o edifici incongrui rispetto al contesto storico-architettonico e paesaggistico, nonché mediante l'inserimento di opere d'arte;
 - d) la riabilitazione, la rivitalizzazione, la riduzione della vulnerabilità del patrimonio immobiliare privato e pubblico, compresa l'edilizia storico-produttiva, con opere di

- adeguamento tipologico, statico e funzionale, di attribuzione di comfort edilizio per le esigenze della residenza, delle attività produttive e di servizio;
- e) il raggiungimento dell'efficienza degli edifici strategici e delle infrastrutture essenziali in caso di eventi sismici, allo scopo di ridurre la vulnerabilità urbana;
 - f) l'adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e delle infrastrutture pubbliche, puntuali ed a rete, al fine di conseguire servizi con adeguati livelli di sicurezza e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il risparmio energetico, l'uso contenuto delle risorse, la riduzione degli inquinamenti e la cura estetica dei manufatti;
 - g) il mantenimento, l'insediamento e la valorizzazione di attività commerciali artigianali, turistico-ricettive, professionali, direzionali e di servizi innovativi;
 - h) la individuazione di percorsi culturali e museali comprendenti anche i locali storici esistenti, definendo modalità di gestione che assicurino anche forme permanenti di autosostentamento;
 - i) la riduzione dei livelli di inquinamento acustico e da immissioni nell'atmosfera;
 - j) la diffusione delle reti a banda larga;
 - k) il raggiungimento, nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico, di livelli di sicurezza adeguati ai bisogni della popolazione, mediante l'inserimento nell'ambiente di elementi infrastrutturali, di arredo urbano di spazi sociali ed educativi e mediante l'adozione di sistemi di sicurezza attivi e passivi;
 - l) l'attivazione di interventi di genere e per categorie particolari di cittadini quali anziani, bambini, portatori di handicap, studenti e immigrati.

Art. 3

Localizzazione dei PUC2

1. I PUC2 di cui al presente bando riguardano i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. In particolare i PUC2 sono realizzati nei capoluoghi dei suddetti comuni o nelle loro frazioni purché queste abbiano una popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. I PUC 2 sono localizzati nei seguenti ambiti urbani:
 - a) centri storici o loro parti caratterizzati da fenomeni di spopolamento di degrado fisico, economico e sociale;
 - b) aree urbane centrali o periferiche, carenti di infrastrutture e di servizi, che abbiano al loro interno aree inedificate o degradate;
 - c) insediamenti ad urbanizzazione diffusa privi di servizi e infrastrutture e privi di una specifica identità urbana;
 - d) aree con destinazione produttiva e terziaria dismesse, parzialmente utilizzate o degradate;
3. Gli ambiti urbani oggetto del PUC2 devono presentare almeno due delle seguenti criticità:
 - a) progressiva e rilevante perdita di funzioni residenziali;
 - b) grave carenza manutentiva degli edifici di proprietà pubblica e privata;
 - c) inadeguatezza infrastrutturale dell'accessibilità e della sosta;
 - d) assenza o significativa riduzione di attività economiche, sociali, culturali e di servizio;
 - e) presenza di elevati livelli di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico;
 - f) presenza di gravi dissesti idrogeologici classificati dal Piano di assetto idrogeologico ed elevata vulnerabilità sismica dell'ambito urbano e degli isolati edilizi, accertata con le modalità di cui alla l.r. 23 ottobre 2002, n. 18.

4. La perimetrazione dell'ambito urbano oggetto del PUC2 avviene mediante atto deliberativo del Consiglio comunale.

Art. 4
PUC 2 nei Centri Storici

1. Almeno un terzo delle risorse complessive, di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), deve riguardare i PUC2 ammissibili a finanziamento ricadenti nei centri storici.
2. Per centri storici si intendono gli insediamenti urbani di cui all' articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 che rivestono carattere storico, artistico, culturale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che concorrono a costituirne l'immagine e a tutelare gli insediamenti stessi. I centri di cui al comma 1 sono individuati e perimetrati dal Comune nello strumento urbanistico generale, quali zona A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
3. Per PUC2 che ricadono nei centri storici si intendono, ai fini della riserva di cui al comma 1, anche quelli che comprendono aree esterne al centro storico, purchè di estensione inferiore a quelle ricadenti all'interno del centro storico stesso e purchè, almeno i due terzi del finanziamento richiesto riguardi interventi ricadenti in quest'ultimo.

Art. 5
Tipologie di intervento

1. Gli interventi ammissibili a finanziamento pubblico, negli ambiti urbani di cui all'art. 3, commi 2 e 3, fermo restando il requisito di contenuto innovativo, sono in via generale riconducibili alle seguenti tipologie:
 - a) Edilizia residenziale:
 - nuove abitazioni destinate alla locazione e adeguamento dei fabbricati sul piano strutturale, funzionale, impiantistico ed estetico, di riduzione dei consumi di risorse naturali, dei risparmi energetici e dell'utilizzo di fonti energetiche alternative, delle produzioni inquinanti, della sicurezza e dell'efficienza in caso di eventi sismici;
 - b) Infrastrutture pubbliche:
 - opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di arredo urbano e verde, di spazi sociali, culturali ed educativi, di realizzazione di sistemi di sicurezza attivi e passivi e reti telematiche;
 - rimozione dei dissesti idrogeologici e bonifica di siti inquinati;
 - nuovi percorsi, aree di sosta, modalità di spostamento alternative, abbattimento barriere architettoniche;
 - c) Marketing urbano:
 - attività di promozione, valorizzazione e animazione, realizzazione di eventi e relativi servizi informativi, accesso alle reti turistico-ricettive e culturali-ricreative basati sull'uso delle tecnologie informatiche, telematiche e satellitari;
 - d) Attività artigianali e commerciali:
 - avvio e rilancio delle attività, mediante nuova realizzazione o riqualificazione degli spazi e dei locali utilizzati, in termini innovativi sul piano economico, gestionale e tipologico;
 - e) Attività turistico ricettive:

- mantenimento, insediamento e valorizzazione delle strutture, degli spazi e dei servizi dedicati, con caratteristiche innovative;
- f) Infrastrutture per le attività Culturali:
 - creazione di percorsi museali e riqualificazione di siti d'interesse culturale esistenti e relative forme di divulgazione;
 - recupero di edifici o infrastrutture di valore storico, architettonico ovvero destinati ad attività culturali;
- g) Attività di servizio ai cittadini e alle imprese:
 - sviluppo e insediamento di attività di servizio in termini innovativi sul piano economico, gestionale e tipologico, mediante nuova realizzazione o riqualificazione degli spazi e dei locali utilizzati.

Art. 6

Risorse disponibili ed entità dei contributi

1. Al finanziamento di ciascun PUC2 si provvede:
 - a) con risorse economiche di ammontare complessivo compreso tra 3 e 8 milioni di euro derivanti da:
 - POR-FESR 2007-2013, disponibili sugli ASSI: I) Innovazione ed economia della conoscenza; II) Ambiente e prevenzione dei rischi; III) Efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; IV) Accessibilità e aree urbane, per le attività rispettivamente ammissibili; V) Assistenza tecnica;
 - FAS – Fondo Aree Sottoutilizzate - 2007-2013, per gli interventi infrastrutturali e connessi all'edilizia non previsti dal POR – FESR 2007-2013;
 - L.R. 23/03 per interventi di edilizia residenziale;
 - altri strumenti finanziari derivanti da norme statali e regionali di settore.
 - b) con il cofinanziamento obbligatorio aggiuntivo a carico:
 - del Comune o di altro ente pubblico diverso dalla Regione, in misura non inferiore al 15% del finanziamento richiesto di cui alla lett. a);
 - con il cofinanziamento dei privati aderenti al programma in misura non inferiore al 30% del finanziamento richiesto dal comune di cui alla lett. a).
2. Ciascun canale finanziario richiamato al punto a) del comma 1 è utilizzato nei limiti e con le modalità espressamente previste dai piani e programmi di riferimento.
3. I finanziamenti, di cui al comma 1, lett. a), richiesti dal comune per ogni singolo PUC2, devono rispettare le seguenti quote:
 - a) non oltre il 60% per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui all'art. 5 lett. b) e f), nonché al titolo II, capo II e capo VI del presente bando;
 - b) non meno del 20% per interventi di edilizia residenziale;
 - c) non meno del 20% per interventi a favore delle attività produttive;
 - d) non oltre il 7% per la redazione e attuazione del Piano di marketing urbano;
 - e) non oltre l'1% per la redazione della proposta di PUC2 e per le attività di management di cui all'art. 33.
4. Ai sensi dell' art. 4, almeno un terzo delle risorse indicate alla lett. a) del comma 1 è riservato ai PUC2 nei centri storici.
5. Quote di cofinanziamento superiori a quelle obbligatorie indicate alla lett. b) del comma 1 costituiranno titolo preferenziale in sede di selezione dei programmi da finanziare.
6. I contributi, a favore del Comune, per la realizzazione di opere pubbliche sono pari al 100% della spesa ammissibile del singolo intervento e comunque complessivamente non potranno superare quanto stabilito al precedente comma 3, lett. a).

7. Saranno ammissibili a finanziamento, con le risorse comunitarie di cui al POR FESR 2007-2013, le spese sostenute dal 1.01.2007, nel rispetto dei relativi regolamenti comunitari e del presente bando.
8. L'entità dei contributi destinati agli interventi di edilizia residenziale è stabilito, per le singole categorie di intervento, dalle specifiche disposizioni regionali in materia;
9. I finanziamenti di cui al titolo II, destinati a soggetti privati, ad eccezione di quelli destinati all'edilizia residenziale, riguardano esclusivamente le piccole e medie imprese e seguono:
 - a) il regime "de minimis" come di seguito specificato:

su richiesta del beneficiario, gli investimenti ammessi a finanziamento, possono fruire di un contributo a fondo perduto in regime "de minimis" pari al 30% della spesa ammissibile documentata, al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere accessorio, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. In questo caso l'entità del contributo dovrà essere ricompresa nei limiti di cui alla normativa vigente in materia di "de minimis" con formale assunzione da parte dell'impresa beneficiaria dell'impegno che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola "de minimis" non faccia sì che l'importo complessivo degli aiuti concessi a tale titolo, nell'arco di tre esercizi finanziari, ecceda il limite di € 200.000,00;
 - b) l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 13 gennaio 2001, come di seguito specificato:

l'intensità lorda dell'aiuto, a fronte degli investimenti ammissibili, è pari al:

 - 15 % per le piccole imprese;
 - 7,5 % per le medie imprese.

Per le imprese localizzate nei comuni di cui alla decisione CE 28.11.2007 C(2007) n. 5618 relativa all'Aiuto di Stato n. 324/2007 – Italia, l'intensità lorda dell'aiuto potrà essere innalzata al:

 - 20 % per le piccole imprese;
 - 10 % per le medie imprese.
10. I contributi per la realizzazione degli interventi nei PUC2 sono trasferiti, secondo le modalità previste all'art. 32, dalla Regione al Comune il quale provvede ad erogarli ai soggetti attuatori.

TITOLO II

INTERVENTI AMMISSIBILI

Capo I

Edilizia residenziale

Art. 7

Tipologie di intervento

1. Gli interventi di edilizia residenziale sono volti a migliorare le condizioni abitative negli ambiti urbani oggetto del PUC2 e sono destinati prioritariamente alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante interventi di housing sociale con particolare riferimento alle residenze in locazione temporanea o permanente, a canone sociale o concordato.
2. La riqualificazione è conseguita attraverso:

- a) interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 18.02.2004;
- b) interventi per la sistemazione, anche temporanea, degli utenti degli alloggi da riqualificare;
- c) opere di adeguamento alle vigenti normative di alloggi esistenti e di parti comuni degli edifici.

L'adeguamento normativo si riferisce all'igiene edilizia, al benessere per gli utenti, alla sicurezza statica, sismica, antincendio, degli impianti, all'accessibilità, agli spazi per parcheggio, al risparmio energetico, anche in fase di gestione e può altresì comprendere interventi per favorire la permanenza negli alloggi di inquilini che necessitino di sostegno sanitario o sociale.

- 3. Le categorie di intervento ammissibili sono quelle di cui alla l.r. 28 novembre 2003, n. 23, artt. 7,8,9,10, 11 e 12.

Art. 8 **Soggetti attuatori**

- 1. I soggetti attuatori degli interventi di cui al precedente art. 7 sono gli operatori pubblici o privati, nonché singoli cittadini a seconda delle categorie di intervento di cui all'art. 25 della l.r. 28.11.2003, n. 23, come individuati dalle specifiche disposizioni regionali in materia.

Art. 9 **Spese ammissibili**

- 1. Le spese ammissibili sono quelle stabilite dalla Giunta regionale per gli interventi di edilizia residenziale ai sensi della l.r. 28.11.2003, n. 23.

CAPO II **Interventi infrastrutturali pubblici**

Art. 10 **Tipologia degli interventi**

- 1. Con le risorse di cui all'art. 6, possono essere finanziati interventi ricompresi nell'ambito urbano oggetto del PUC2:
 - a) di riqualificazione e aumento della dotazione infrastrutturale e dei servizi, nonché di adeguamento, recupero e nuova realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) interventi di riduzione dei consumi energetici e di impiego di fonti energetiche rinnovabili eccedenti i limiti di legge, ovvero interventi di miglioramento della sostenibilità ambientale degli edifici e degli spazi pubblici;
 - c) di miglioramento e realizzazione di sistemi di mobilità alternativa, sostenibile e di trasporto intelligente per favorire l'accessibilità all'ambito urbano anche mediante la realizzazione di parcheggi per i residenti e di interscambio nonché di piattaforme di interscambio per merci. I parcheggi e le piattaforme suddetti possono essere localizzati anche in aree non contigue a quelle perimetrate dal PUC2 purché funzionalmente connesse;
 - d) interventi per la realizzazione di collegamenti rapidi e sostenibili dell'area del PUC2 con altre aree urbane o centri urbani circostanti;

- e) rimozione dei dissesti idrogeologici, bonifica di siti inquinati eventualmente presenti o riqualificazione di siti industriali dismessi;
- f) diffusione delle reti a banda larga.

Art. 11 **Soggetti attuatori**

1. Soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 10 sono i comuni o altri enti pubblici partecipanti al PUC2 selezionato e ammesso a finanziamento.
2. In particolare per le opere di cui alla lett. c) del precedente articolo 10, nel rispetto delle norme regolamentari comunitarie in materia, possono beneficiare dei contributi, oltre i comuni ed altri enti pubblici, anche:
 - a) associazioni temporanee di imprese;
 - b) consorzi di imprese;
 - c) imprese cooperative;
 - d) singole imprese;I soggetti sopra elencati possono operare anche in forma di partenariato pubblico – privato.

Art. 12 **Spese Ammissibili**

1. Sono ammissibili a finanziamento:
 - a) opere infrastrutturali di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - b) interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, di cui alle definizioni dell'art. 3 della legge regionale 18.02.2004, n. 1;
 - c) opere di adeguamento normativo degli edifici esistenti come definito all'art. 7, comma 2, lett. c);
 - d) opere relative alla viabilità, accessibilità e parcheggi;
 - e) interventi riguardanti la realizzazione e la riqualificazione di spazi verdi anche attrezzati;
 - f) spese per la funzionalizzazione degli interventi (arredi, attrezzature, strumentazioni e tecnologie);
 - g) spese per la redazione della proposta di PUC2 di cui all'art. 28, comprensivo degli oneri per la partecipazione. Tali spese non potranno superare l'1% del finanziamento totale richiesto;
 - h) spese tecniche di progettazione, direzione lavori, studi e indagini specialistiche (geologiche, geotecniche, diagnostiche storico – artistiche, ecc), coordinamento per la sicurezza, collaudi, relative ad ogni singolo intervento. Tali spese non potranno superare il 13% del costo totale del singolo intervento finanziato;
 - i) spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudi effettuati dalle strutture tecniche del comune, comprensivi di quelli di cui alle precedenti lett. e) e f), nel rispetto dei limiti imposti dalle vigenti norme in materia;
 - j) acquisto di terreni, aree e beni immobili all'interno del PUC2, coerenti con le finalità dello stesso. Per le aree e i terreni la percentuale della spesa ammissibile non può superare il 20% del costo di acquisto e comunque non può essere superiore al 10% della spesa ammissibile totale del relativo intervento;
 - k) acquisto di mezzi di trasporto ecologici per le finalità di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 10;

- l) opere e impianti finalizzati alla autosufficienza energetica complessiva degli interventi e alla loro sostenibilità ambientale, aggiuntivi rispetto a quelli minimi imposti dalla vigente normativa;
- m) interventi per la diffusione delle reti telematiche a banda larga;
- n) interventi per la rimozione dei dissesti idrogeologici e bonifica dei siti inquinati.

Capo III
Marketing urbano
Art. 13

Tipologia degli interventi

1. Per accrescere l'attrattività dell'ambito urbano oggetto del PUC2 e favorire la sua caratterizzazione in base alla vocazione, in termini di spazi, offerta di servizi e di attività culturali, commerciali e artigianali, residenziali, turistiche e sociali, che derivano dall'attuazione del PUC2, è ammesso a finanziamento il piano di Marketing-urbano.
2. Il piano di marketing è volto a:
 - a) accrescere l'attrattività delle aree del centro urbano perimetrate con il PUC2, in termini di valorizzazione delle attività presenti e di quelle nuove da insediare;
 - b) qualificare e caratterizzare l'immagine dell'ambito di intervento e del centro urbano attraverso i diversi mezzi di comunicazione;
 - c) incrementare la fruizione degli spazi pubblici e servizi, dei clienti degli esercizi commerciali, turistici e artigianali, del numero di accessi all'area urbana e ai siti dedicati nella rete Internet;
 - d) migliorare l'informazione sulla accessibilità e vivibilità del centro e dell'area di intervento, sulla offerta di servizi culturali e sociali e sulla disponibilità di residenze.
3. Il Piano di marketing può essere promosso:
 - a) dal Comune;
 - b) da un "Soggetto Unico", che può operare in forma di partenariato pubblico – privato o singolarmente costituito da: una singola impresa, un'associazione o consorzio tra imprese, il Comune e altri soggetti pubblici economici.

Art. 14
Soggetti attuatori

1. E' destinatario dei benefici di cui al presente capo il Comune o il "Soggetto Unico" di cui all'art. 13.

Art. 15
Spese Ammissibili

1. Le spese ammissibili per la redazione e l'attuazione del Piano di marketing urbano, riferito all'ambito oggetto del PUC2 sono:
 - a) predisposizione del Piano di marketing urbano ed eventuale creazione del marchio, per un importo non superiore al 10% del costo di attuazione del Piano medesimo;
 - b) ricerche di mercato per un importo massimo del 5% del costo di attuazione del Piano;

- c) strumenti editoriali, redazionali sui media e pubblicità, partecipazione e organizzazione a fiere, mostre, workshop, ai fini della promozione dell'immagine, dell'offerta integrata di beni e servizi e dell'eventuale "Marchio", fino ad un massimo del 10% del costo di attuazione del Piano di marketing urbano;
 - d) organizzazione di manifestazioni, eventi culturali, iniziative di animazione e allestimento mostre, realizzati nel PUC2;
 - e) fornitura di servizi informativi, di facilitazione dell'accesso, di fidelizzazione del cliente.
2. Per la partecipazione alle iniziative del comma 1, lett. c), quali fiere, mostre e workshop, e per l'organizzazione di quanto compreso al comma 1, lett. d), le spese ammissibili possono riguardare esclusivamente il costo di utilizzo dell'area, delle attrezzature, degli allestimenti e le spese relative all'organizzazione quali inviti e segreteria, escluse le spese per il personale.

Capo IV **Attività commerciali e artigianali**

Art. 16 **Tipologia degli interventi**

1. Sono concessi contributi in conto capitale finalizzati:
- a) al sostegno alle imprese per l'avvio e lo sviluppo di attività commerciali e artigianali compatibili, ai sensi delle vigenti normative di settore, con l'ambito urbano oggetto del PUC2;
 - b) alla riqualificazione o nuova realizzazione di spazi idonei all'esercizio di forme innovative di tali attività;
 - c) alla riduzione dell'incidenza delle spese per gli affitti di spazi per l'esercizio di attività commerciali nei centri storici.
2. In particolare il sostegno alle imprese di cui al precedente comma 1 lett. a) potrà riguardare la dotazione di strumenti informatici, l'acquisizione di beni durevoli e di strumenti per l'esercizio dell'attività economica.
3. La riqualificazione e la nuova realizzazione di cui al precedente comma 1, lett. b), verranno conseguite mediante:
- a) lo sviluppo o il nuovo insediamento di attività commerciali funzionali al mantenimento dei residenti nell'ambito urbano oggetto del PUC2;
 - b) la realizzazione e l'adeguamento di spazi idonei per la riqualificazione e consolidamento dei centri commerciali naturali;
 - c) la creazione o l'adeguamento di spazi idonei per la formazione di poli commerciali nonché la creazione di tipologie di vendita innovative realizzate preferibilmente in forma associata;
 - d) l'adeguamento e la realizzazione di spazi pubblici o ad uso pubblico, aperti o coperti e relative infrastrutture per l'esercizio delle attività commerciali o destinati ad eventi commerciali e promozionali temporanei.

Art. 17 **Soggetti attuatori**

1. Sono destinatari dei benefici di cui al presente capo:
- a) l'associazione temporanea di imprese;
 - b) il consorzio di imprese;

- c) le cooperative;
- d) la singola impresa;

Art. 18 **Spese Ammissibili**

1. Le spese ammesse a contributo per l'avvio e lo sviluppo di attività commerciali e artigianali sono:
 - a) acquisto di attrezzature, macchine da ufficio e arredi;
 - b) installazione di reti telematiche per l'automazione della gestione aziendale, acquisto di hardware e software.
2. Le spese ammesse a contributo per la riqualificazione o nuova realizzazione di spazi idonei all'esercizio di forme innovative di attività commerciali e artigianali sono:
 - a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 18.02.2004;
 - b) installazione, rifacimento di impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione;
 - c) impianti finalizzati all'autosufficienza energetica e alla sostenibilità ambientale degli edifici;
 - d) installazione di sistemi di sicurezza interni e esterni, ivi compreso il collegamento alle strutture di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate.

Nei centri storici, il proprietario degli spazi commerciali e artigianali, oggetto del finanziamento concesso all'affittuario, dovrà impegnarsi a cederli ad un canone convenzionato con il comune, stabilito in seguito ad accordi definiti, in sede locale, fra le organizzazioni della proprietà edilizia, le organizzazioni dei commercianti ed altre maggiormente rappresentative, a ciò delegate, che provvedono alla predisposizione di schemi di contratti – tipo.
3. Le spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori sono riconosciute nel limite massimo del 6% delle opere ammesse a contributo.
4. Tutte le spese ammissibili oggetto di finanziamento si intendono al netto dell'IVA recuperabile.

Capo V **Attività turistico - ricettive** **Art. 19** **Tipologia degli interventi**

1. Sono previsti interventi di adeguamento, riqualificazione e ampliamento degli esercizi ricettivi alberghieri, delle residenze d'epoca e delle case e appartamenti per vacanza già autorizzate alla data di scadenza del presente bando, nonché interventi finalizzati alla realizzazione di nuova ricettività alberghiera, delle residenze d'epoca e delle case e appartamenti per vacanza. Sono ammessi a finanziamento:
 - a) interventi destinati all'adeguamento ai requisiti indicati nella Tabella A, allegata alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 18, in attuazione dell'articolo 107, comma 19 della stessa, finalizzati al mantenimento della classificazione posseduta o al miglioramento della stessa;
 - b) interventi destinati all'adeguamento ai requisiti indicati nella Tabella L, allegata alla legge regionale 27 dicembre 2007, n. 18;

- c) interventi di ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento della ricettività alberghiera, di residenze d'epoca, di case e appartamenti per vacanze già autorizzata alla data di scadenza del presente bando;
- d) realizzazione di nuova ricettività alberghiera, di residenze d'epoca, di case e appartamenti per vacanze da effettuare mediante il recupero di edifici esistenti.
2. Sono inoltre previsti, ai sensi degli articoli 2, 4 e 8 della legge regionale 27 dicembre 2007, n.18, i seguenti interventi finalizzati al conseguimento e al mantenimento degli standard qualitativi di cui all'Atto di indirizzo regionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d) della l.r.18/2006;
- a) riqualificazione, adeguamento ed ampliamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica istituiti presso le sedi dei Servizi Turistici Associati di cui alla legge regionale 2 marzo 1999, n.3;
- b) riqualificazione, adeguamento ed ampliamento degli uffici di informazione e accoglienza turistica istituiti dai comuni;
- c) istituzione da parte dei comuni di uffici e punti di informazione e accoglienza turistica.

Art.20

Soggetti attuatori

1. Sono destinatari dei benefici di cui al presente capo:
- a) associazioni temporanee di imprese;
- b) consorzi di imprese;
- c) cooperative;
- d) singola impresa;
2. I destinatari dei contributi di cui all'art.19, comma 2, sono i comuni con priorità per quelli sede del Servizio turistico associato.

Art.21

Spese ammissibili

(come modificato dalla DGR 508/08)

1. Per gli interventi di cui all'art.19, comma 1, le spese ammesse a contributo sono:
- a) acquisto di beni durevoli, di strumenti e di attrezzature, macchine da ufficio e arredi;
- b) installazione di reti telematiche per l'automazione della gestione aziendale, la dotazione di strumenti informatici, acquisto di hardware e software;
- c) interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 18.02.2004;
- d) installazione, rifacimento di impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione;
- e) impianti finalizzati all'autosufficienza energetica e alla sostenibilità ambientale degli edifici;
- f) installazione di sistemi di sicurezza interni e esterni, ivi compreso il collegamento alle strutture di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate.
2. Per gli interventi di cui all'art. 19, comma 2, sono ammissibili a contributo le spese per le opere realizzate ai fini dell'adeguamento agli standard fissati nell'atto di indirizzo in corso di adozione da parte della Giunta regionale quali:
- a) ampliamento delle superfici;
- b) articolazione degli spazi;
- c) impiantistica;
- d) arredo;
- e) dotazioni informatiche e attrezzature;
- f) segnaletica.
3. Rispetto agli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2 sono ammissibili le spese per opere murarie e finiture esterne e interne.
4. Rispetto agli interventi di cui all'art. 19, comma 1, le spese tecniche di progettazione e direzione lavori sono riconosciute, nel limite massimo del 6% dei lavori ammessi a contributo.

Rispetto agli interventi di cui all'art. 19, comma 2, le spese tecniche ammissibili sono quelle di cui all'art. 12 comma 1, let. h).

5. Tutte le spese ammissibili oggetto di finanziamento si intendono al netto dell'IVA recuperabile.

6. Gli arredi di cui alla lettera d) del precedente comma 2 debbono far parte di una linea omogenea selezionata dalla Giunta regionale a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Capo VI **Infrastrutture per le attività culturali**

Art.22

Tipologia degli interventi

1. Sono previsti interventi volti alla valorizzazione delle attività culturali che accrescono la capacità di attrazione dell'area oggetto del PUC2, anche mediante il potenziamento e la riqualificazione delle dotazioni infrastrutturali volte alla fruizione pubblica.

2. Gli interventi possono riguardare:

a) predisposizione e organizzazione di nuovi percorsi di visita differenziati per stagionalità, tematica o territorio;

b) l'acquisto e nuova produzione di materiali, attrezzature d'ufficio e arredi;

c) l'installazione di reti telematiche per l'assistenza, l'accompagnamento e l'informazione al visitatore;

d) il recupero e il restauro di edifici o infrastrutture di valore storico, architettonico e di archeologia industriale, nonché la realizzazione e la ristrutturazione di immobili, destinati ad attività culturali;

e) la riqualificazione di aree di pregio ambientale e la valorizzazione delle emergenze a particolare valenza geologica e naturalistica;

f) la valorizzazione di siti archeologici;

g) la valorizzazione di beni privati di valore storico e architettonico dati in concessione per una durata minima ventennale a soggetti attuatori pubblici.

Art.23

Soggetti attuatori

1. Soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 22 sono i comuni o altri enti pubblici partecipanti al PUC2.

Art.24

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili per gli interventi di cui all'art.22 comma 2, lettere a), b) e c) sono:

a) acquisto di attrezzature, macchine da ufficio e arredi;

b) installazione di reti telematiche per l'automazione della gestione aziendale, acquisto di hardware e software.

2. Le spese ammissibili di cui all'art. 22 comma 2, lettere d), e), f) e g) sono quelle di cui all'art. 12 del presente bando.

Capo VII
Attività di servizio ai cittadini e alle imprese
Art. 25
Tipologia degli interventi

1. Sono concessi contributi in conto capitale finalizzati:
 - a) allo sviluppo, nell'ambito urbano oggetto del PUC2, di attività di servizio rivolte alle imprese, ai cittadini, in particolare alle donne e a categorie speciali quali anziani, bambini, portatori di handicap, studenti e immigrati;
 - b) alla creazione di spazi per l'esercizio di forme innovative delle attività di cui alla lettera precedente.
2. La riqualificazione e la nuova realizzazione di cui al comma 1, lett. b), verranno conseguite mediante:
 - a) il recupero o nuova costruzione di spazi idonei per le attività di servizio ai cittadini e alle imprese svolti da organizzazioni associate o cooperativistiche comunque denominate;
 - b) il recupero o nuova costruzione di locali adibiti allo svolgimento di singole attività di cui al comma 1;
 - c) il recupero o nuova costruzione di locali e di spazi idonei adibiti allo svolgimento di attività innovative di servizio alla residenza a favore di soggetti anziani, immigrati e portatori di handicap;
 - d) la creazione, nei PUC2 localizzati nei centri storici, di attività innovative a servizio di cittadini e imprese volte all'approvvigionamento, alla distribuzione, e al recapito a domicilio di merci anche a basso impatto ambientale.

Art. 26
Soggetti attuatori

1. Sono destinatari dei benefici di cui al presente capo:
 - a) i comuni o altri enti pubblici;
 - b) l'associazione temporanea di imprese;
 - c) il consorzio di imprese;
 - d) le cooperative;
 - e) la singola impresa;I soggetti sopra elencati possono operare anche in forma di partenariato pubblico – privato.

Art. 27
Spese Ammissibili

1. Le spese ammesse a contributo per l'avvio e lo sviluppo di attività di servizio alle imprese e ai cittadini sono:
 - a) acquisto di beni durevoli, di strumenti e di attrezzature, macchine da ufficio e arredi;
 - b) installazione di reti telematiche per l'automazione della gestione aziendale, la dotazione di strumenti informatici acquisto di hardware e software.
2. Le spese ammesse a contributo per la riqualificazione o nuova realizzazione di spazi idonei all'esercizio di attività di servizio sono:
 - a) interventi di manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 18.02.2004;
 - b) installazione, rifacimento di impianti elettrici, idraulici e di climatizzazione;

- c) impianti finalizzati all'autosufficienza energetica e alla sostenibilità ambientale degli edifici;
 - d) installazione di sistemi di sicurezza interni e esterni, ivi compreso il collegamento alle strutture di pubblica sicurezza o di agenzie specializzate.
3. Le spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori, sono riconosciute nel limite massimo del 6% delle opere ammesse a contributo.
4. Le spese ammissibili oggetto di finanziamento si intendono al netto dell'IVA recuperabile.

TITOLO III PROCEDURE

Art. 28

Modalità di presentazione della proposta di PUC2

1. Ai fini della partecipazione al presente bando, i Comuni interessati presentano alla Regione, la proposta di PUC2 redatta da un gruppo interdisciplinare di progettazione e corredato dalla documentazione sotto elencata:
- a) Inquadramento generale
 - a1) relazione descrittiva:
 - del contesto socio, economico e urbanistico dell'ambito urbano di cui all'art. 3, comma 2 e 3;
 - delle motivazioni, finalità e risultati attesi dal PUC2;
 - delle forme assunte e documentate per assicurare la partecipazione di cui all'art. 1, comma 4, alla definizione del PUC2;
 - b) Per i PUC2 che riguardano i centri storici, i comuni sono tenuti alla redazione di:
 - b1) una "relazione strategica di valorizzazione" che delinea le politiche generali che il comune intende attuare per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 2. La relazione strategica di valorizzazione, contiene, in particolare:
 - l'analisi delle criticità e delle potenzialità di sviluppo del centro storico oggetto del PUC2;
 - l'indicazione del ruolo che il centro storico può svolgere nel proprio contesto territoriale mediante il nuovo insediamento e lo sviluppo di attività e funzioni con esso coerenti e compatibili;
 - b2) una relazione che illustri i valori storici, architettonici, tipologici, artistici, della morfologia urbana del centro storico e dell'area di intervento nonché la coerenza dei nuovi interventi con detti valori.
 - c) **Inquadramento urbanistico - ambientale:**
 - relazione inerente la strumentazione urbanistica generale e attuativa, nonché gli eventuali i vincoli ambientali e paesaggistici riguardanti il PUC2;
 - elaborati grafici in scala adeguata;
 - dichiarazione sulla eventuale necessità di realizzare una variante urbanistica e relativo schema delle variazioni da apportare qualora necessari;
 - rapporto preliminare, qualora necessario, ai sensi del D.lgs. 16.01.2008, n. 4 e di cui all'art. 31, comma 2.
 - d) **Relazione tecnico- analitica illustrativa riguardante:**
 - l'elenco dei soggetti pubblici e privati partecipanti al PUC2 e, qualora non ancora individuati, le modalità per la loro individuazione;

- la descrizione degli interventi previsti a carico dei soggetti pubblici e privati partecipanti al PUC2;
 - la disponibilità degli immobili da parte dei soggetti attuatori, titolo e quote di godimento;
 - le destinazioni d'uso attuali e di progetto degli immobili interessati dagli interventi del PUC2;
 - gli eventuali vincoli gravanti sugli immobili interessati dal Programma e lo stato dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni;
 - l'individuazione degli eventuali alloggi parcheggio temporanei;
 - la descrizione con relativa autovalutazione, di ogni singolo criterio di selezione, di cui all'allegato 1, preso in considerazione nel PUC2.
- e) **Relazione illustrativa riguardante l'avvio di nuove attività di impresa o la valorizzazione di quelle esistenti, contenente:**
- le motivazioni e i presupposti dell'iniziativa;
 - la tipologia e le caratteristiche delle funzioni e delle attività economiche che saranno implementate;
 - la descrizione degli investimenti programmati;
 - il quadro economico per la copertura dell'investimento;
 - la proiezione dell'incremento occupazionale anche di genere connesso alla realizzazione dell'attività.
- f) **Piano finanziario del PUC2 contenente:**
- il costo totale del PUC2 e la definizione dei costi di realizzazione di ciascun intervento;
 - l'ammontare del finanziamento richiesto alla Regione, distinto per tipologia di intervento e per operatori pubblici e privati;
 - l'ammontare delle ulteriori partecipazioni finanziarie pubbliche e private;
 - il cronoprogramma attuativo;
- g) **Piano di marketing urbano del PUC2 (se previsto) che dovrà contenere:**
- una relazione illustrativa riguardante le azioni e gli interventi da realizzare, i soggetti coinvolti, i tempi di realizzazione e il piano finanziario;
 - tavole rappresentative della localizzazione degli interventi o delle attività.
- h) **Elaborati grafici comprendenti:**
- la perimetrazione della zona urbana oggetto del PUC2;
 - stato di fatto e le soluzioni progettuali - planimetriche proposte in scala non inferiore a 1:200;
 - il planivolumetrico e le simulazioni in scala non inferiore a 1:500 comprendenti l'inserimento dell'intervento nell'ambiente urbano.
- i) **Documentazione amministrativa comprendente:**
- la delibera del Consiglio comunale di perimetrazione del PUC2;
 - l'atto comunale di approvazione del PUC2;
 - le eventuali attestazioni relative alle procedure di pubblica evidenza poste in essere dal comune per l'individuazione dei soggetti beneficiari privati;
 - le attestazioni riguardanti la disponibilità dei soggetti a partecipare al PUC2 in funzione degli interventi previsti;

- le eventuali autorizzazioni, comunque denominate, necessarie o già in possesso del comune per la realizzazione degli interventi e le eventuali convenzioni già stipulate;
 - l'individuazione del responsabile del procedimento del PUC2, designato per assumere e coordinare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il responsabile del procedimento costituirà anche il riferimento, per la Regione, nelle diverse fasi procedurali e di monitoraggio.
2. La proposta di PUC2 deve essere consegnata o trasmessa a mezzo raccomandata postale a Regione Umbria, Direzione Politiche Territoriali Ambiente e Infrastrutture, Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana P.zza Partigiani, 1- Perugia, entro il 30 settembre 2008.

Art. 29

Accordi tra amministrazioni, convenzioni pubblico – privato e obblighi dei soggetti attuatori

1. Per l'attuazione di ciascun PUC2 ammesso a finanziamento, il Presidente della Giunta Regionale promuove un Accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con il comune interessato e gli altri enti pubblici eventualmente partecipanti al programma. Con l'accordo di programma, qualora necessario, potranno essere apportate varianti allo strumento urbanistico generale vigente, con la procedura prevista dalla normativa sopra richiamata.
2. Al fine di dare completa attuazione ai PUC2 possono essere formalizzati ulteriori accordi tra pubbliche amministrazioni (Regione ed enti locali) e tra queste ed enti pubblici, tesi alla realizzazione di opere pubbliche tra loro integrate, all'incremento dell'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale.
3. Preliminarmente alla stipula dell'accordo di programma, per disciplinare i rapporti e la copartecipazione anche finanziaria delle imprese e dei soggetti privati coinvolti nel PUC2, saranno stipulati dal comune, intese, accordi, convenzioni comunque denominati.
4. Per quanto riguarda gli obblighi e gli impegni in capo ai soggetti attuatori degli interventi da realizzare nei PUC 2 si stabilisce quanto segue:
 - a) preliminarmente alla stipula dell'accordo di programma, a garanzia della partecipazione e dell'attuazione degli interventi nel PUC2, i soggetti attuatori privati devono prestare una garanzia fidejussoria pari al 5% del costo dell'intervento previsto, da esibire da parte del comune alla Regione prima della stipula dell'accordo suddetto;
 - b) preliminarmente alla stipula dell'accordo di programma i soggetti attuatori devono presentare idonea documentazione per l'attestazione della costituzione del Soggetto Unico di cui all'art. 14;
 - c) alla richiesta dell'anticipazione o del saldo del contributo da erogarsi con le modalità stabilite di cui all'art. 32, comma 3, per gli interventi privati riguardanti il marketing urbano, le attività commerciali e artigianali, le attività turistico – ricettive e le attività di servizio ai cittadini e alle imprese, i soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto nel quale si impegnano a mantenere la destinazione d'uso degli immobili per almeno 5 anni. Inoltre, nei centri storici, per le attività commerciali e artigianali i cui beneficiari sono gli affittuari, i proprietari dovranno sottoscrivere un atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto nel quale si impegnano a cedere in affitto gli immobili oggetto del finanziamento a canone concordato di cui all'art. 18, comma 2, per la durata minima di 5 anni;

- d) per quanto attiene gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni riguardanti gli interventi di edilizia residenziale si rimanda agli atti della Giunta regionale emanati in materia;
- e) per l'acquisto di terreni, aree o immobili il Comune dovrà disporre della certificazione rilasciata da un professionista qualificato indipendente o da un organismo debitamente autorizzato nella quale si attesti che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato.

Art. 30

Commissione selezionatrice delle domande e criteri di selezione

1. I PUC2 sono valutati da una apposita Commissione interdisciplinare formata da dipendenti della Regione.
2. La valutazione delle proposte per la formazione della graduatoria da parte della Commissione avviene mediante l'attribuzione di un punteggio, sulla base dei Criteri di selezione di cui all'Allegato 1 del presente bando.
3. Sono ammissibili a finanziamento i PUC2 che ottengono un punteggio non inferiore a 40 punti.
4. E' ammesso a finanziamento un solo PUC2 per ogni Comune.
5. La Commissione può proporre alla Giunta regionale lo stralcio di interventi non ritenuti sufficientemente integrati nel sistema complessivo delle opere e delle attività del Programma e non in armonia con le finalità e gli obiettivi del presente bando e del PUC medesimo.
6. Le attività della segreteria tecnica della Commissione saranno a cura del Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana, Sezione Riqualificazione Urbana.

Art. 31

Procedure

1. Le domande di cui all'art. 28 comma 2 devono pervenire alla Regione entro il 30 settembre 2008.
2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente bando, per i Programmi per i quali sia ravvisata, da parte dei comuni, la necessità della verifica di asseguibilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 16.01.2008, n. 4, deve essere trasmesso, al Servizio Rischio Idrogeologico, Cave e Valutazioni Ambientali della Regione, un rapporto preliminare comprendente la descrizione dell'ambito di intervento, degli obiettivi e finalità nonché degli interventi salienti del PUC2 e le informazioni e dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del programma medesimo.
3. Entro il 30 novembre, con deliberazione della Giunta regionale, è approvata la graduatoria risultante dalla procedura di selezione dei Programmi da parte della Commissione di cui all'art. 30 e stabilita l'ammissione a finanziamento dei PUC2 in funzione delle risorse disponibili.
4. Entro 50 giorni dall'ammissione a finanziamento sono stipulati con i Comuni gli accordi di programma di cui all'art. 6, comma 1, per disciplinare gli impegni connessi all'accettazione del finanziamento pubblico, alla sottoscrizione degli accordi e per l'inizio e fine lavori.
5. Entro 150 giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al precedente comma 3 il comune, pena l'esclusione dal finanziamento, approva i progetti esecutivi degli

interventi pubblici nonché il piano finanziario analitico di tutti gli interventi compresi nel PUC2 e trasmette i relativi atti alla Regione.

6. Entro 90 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo, devono avere inizio i lavori di almeno il 20%, in termini economici, degli interventi finanziati con le risorse POR– FESR 2007-2013.
7. I finanziamenti dovranno essere sottoposti al monitoraggio finanziario con le modalità e procedure previste dalle normative di settore, comunitarie e regionali.
8. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari privati che intendono partecipare al PUC2, il comune attiva le idonee procedure di pubblica evidenza.

Art. 32

Trasferimento ed erogazione dei contributi

1. Le risorse di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), assegnate con la deliberazione di ammissione a finanziamento del PUC2 e distinte per fonte finanziaria, sono trasferite dalla Regione ai comuni, secondo le seguenti modalità:
 - a) 20% del contributo concesso, alla trasmissione da parte del comune dell'atto di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi pubblici o all'inizio di almeno uno degli interventi privati di cui ai capi I, III, IV, V, VI e VII;
 - b) 30% del contributo concesso previa rendicontazione da parte del comune della spesa del 90% dell'importo complessivo degli acconti di cui alla precedente lettera a);
 - c) 40% del contributo concesso previa rendicontazione da parte del comune della spesa del 90% dell'importo complessivo degli acconti di cui alle precedenti lettere a) e b);
 - d) ultimo 10% del contributo alla conclusione degli interventi, previa presentazione da parte del comune di idonee attestazioni della conclusione dei lavori e della regolare esecuzione.
2. Nel caso in cui il comune accerti economie rispetto ai finanziamenti trasferiti o assegnati, è tenuto alla restituzione di tale somma alla Regione entro tre mesi dalla data di tale accertamento. In caso di inadempienza la Regione provvederà ad instaurare il procedimento di recupero del credito.
3. I contributi concessi per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1 sono erogati dal comune ai soggetti attuatori, nel rispetto delle normative di settore, comunitarie e regionali.

Art. 33

Responsabile del procedimento, monitoraggio e vigilanza

1. L'attività di vigilanza sull'attuazione del singolo PUC2 è esercitata dal comune proponente, che ne nomina il responsabile del procedimento di cui all'art. 28, comma 1, lett. i.
2. Il responsabile suddetto è tenuto a trasmettere, trimestralmente, alla Regione i dati relativi al monitoraggio e allo stato d'avanzamento di tutti i lavori e della spesa sostenuta nel PUC2, con le modalità e nelle forme previste dalla normativa comunitaria e regionale vigenti.
3. Il comune può avvalersi di soggetti tecnici di management ovvero di project manager, anche con la funzione di responsabile del procedimento del PUC2 di cui al comma 1, per coordinare la formazione della proposta di PUC2, attivare la partecipazione nella fase progettuale e nella fase di realizzazione delle opere,

coordinare le progettazioni, curare i rapporti con i soggetti pubblici e privati, verificare l'avanzamento finanziario e fisico degli interventi.

SALVATORE FRANCESCO D'AGOSTINO - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
